



SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' DELLA RIFORMA ELETTORALE 2007-2008

Settembre 2008

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

La Reggenza, con il Decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale, convoca i comizi elettorali che si terranno di domenica, non prima del sessantesimo giorno successivo al decreto medesimo.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

Ciascuna lista può presentarsi alle elezioni da sola o in coalizione con altre liste. Ogni lista ha il proprio nome e il proprio contrassegno; la coalizione ha il proprio nome ed eventualmente un proprio contrassegno. Nell'ambito di una coalizione le liste si impegnano a costituire insieme la maggioranza di governo per la durata dell'intera legislatura e a realizzare un programma di governo reso pubblico prima delle elezioni. Non più quindi un programma elettorale di ciascuna lista suscettibile di modifiche dopo le elezioni, ma un programma di governo reso noto prima delle votazioni, sottoscritto dai rappresentanti delle forze politiche. Tutto ciò a favore della trasparenza e della chiarezza per consentire un voto consapevole e poter conoscere in anticipo quale governo scaturirà dal voto e con quale programma.

Le nuove norme della legge elettorale favoriscono l'accesso delle donne in Consiglio Grande e Generale: le liste, infatti, non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere e l'appartenenza al genere femminile costituisce criterio preferenziale nel caso in cui candidati della medesima lista ottengano lo stesso numero di voti.

Al momento della presentazione della candidatura, il candidato deve consegnare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle quote societarie eventualmente possedute, nonché dichiarazione di ulteriori redditi.

CAMPAGNA ELETTORALE

Le nuove norme garantiscono una maggiore informazione degli elettori residenti sia in territorio che all'estero, in forma paritaria per tutte le liste e coalizioni. Le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l'Informazione sono incaricate dalla legge di organizzare: trasmissioni radiotelevisive per il confronto fra liste/coalizioni; l'invio ad ogni famiglia di una pubblicazione contenente i programmi di governo presentati dalle liste/coalizioni; un sito internet con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste/coalizioni; confronti e dibattiti fra liste/coalizioni nei Castelli della Repubblica; incontri delle liste/coalizioni con gli elettori nelle principali sedi consolari all'estero.

INCOMPATIBILITA' DEGLI ELETTI

La Legge Qualificata n. 1/2007 introduce ulteriori incompatibilità degli eletti rispetto alla precedente legge elettorale, e più precisamente stabilisce che l'incarico di Consigliere è incompatibile con la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del CONS, con la presidenza di federazioni sportive, con la presidenza o la segreteria generale delle Associazioni Economiche di Categoria, con le cariche elettive negli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici e di Aziende Pubbliche, con la presidenza di fondazioni bancarie, nonché con le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari.

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per consentire una chiara lettura e valutazione dei risultati elettorali, la legge ha ripristinato la distinzione dei seggi in cui votano gli elettori residenti in territorio da quelli in cui votano gli elettori residenti all'estero.

E' stato abrogato l'articolo 7 della legge sulla cittadinanza che richiedeva un anno di residenza effettiva in Repubblica per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini residenti fuori territorio (figli di cittadini nati e residenti all'estero).

Il cittadino che non risiede in territorio può esprimere unicamente il voto di lista o di coalizione.

SEGGI ELETTORALI

E' assegnato un numero di elettori compreso tra un minimo di 150 ed un massimo di 700 ad ogni sezione riservata agli elettori residenti in territorio e tra un minimo di 300 ed un massimo di 1400 ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero. Il numero di elettori attribuito ad ogni sezione potrà essere variato con decreto.

E' istituito un seggio speciale mobile per consentire l'esercizio del voto ai malati intrasportabili nell'abitazione in cui dimorano, purché in territorio.

Gli elettori intrasportabili devono far pervenire all'Ufficio Elettorale, almeno 15 giorni prima della consultazione, apposita domanda, cui va allegato il certificato medico attestante la grave patologia che impedisce il trasporto dell'elettore al seggio.

L'ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Nel primo turno di votazione il voto è di lista. Accanto ad esso è stato introdotto il voto di coalizione: l'elettore, cioè, può votare una lista non coalizzata oppure una lista facente parte di una coalizione oppure la sola coalizione.

Le schede che contengono l'espressione del voto per più di una lista, ancorché appartenenti alla stessa coalizione, sono nulle al primo turno di votazione.

Gli elettori residenti all'interno, possono esprimere un numero massimo di 3 preferenze. Se vengono espresse preferenze in numero superiore le stesse sono nulle e resta valido il solo voto di lista.

Accanto alle nullità già previste è stata introdotta la nullità della scheda non compilata con la matita copiativa.

E' vietato introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari e altri apparecchi in grado di fotografare o registrare immagini. La violazione di tale divieto comporta la nullità della scheda nonché l'applicazione di sanzioni penali. L'elettore dovrà depositare, su invito del Presidente di seggio, le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, le quali gli saranno riconsegnate dopo l'espressione del voto.

UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

Per garantire maggiormente la segretezza del voto, sono istituiti gli Uffici elettorali intersezionali, composti da un numero di sezioni che può variare da due a quattro.

L'Ufficio sezionale continua a gestire le operazioni di voto e di scrutinio. L'Ufficio

intersezionale ha la funzione di raccogliere tutte le schede votate nelle sezioni, di mischiarle e suddividerle equamente per lo spoglio.

Concretamente si procede in tal modo: concluse le operazioni di voto all'interno degli Uffici di sezione, le schede votate e ancora sigillate confluiscono nell'Ufficio elettorale intersezionale, il quale smista le schede e le distribuisce equamente ad ogni Ufficio di sezione per le operazioni di scrutinio.

Ciascun Ufficio di sezione procede pertanto allo spoglio di un numero di schede costituito in parte dalle schede votate nella sezione medesima, in parte da schede votate nelle altre sezioni che compongono l'Ufficio intersezionale. In tal modo è ulteriormente impedita e contrastata la riconoscibilità del voto e al contempo le operazioni di scrutinio non si protraggono eccessivamente.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Vince le elezioni la lista o la coalizione che riesce a conseguire la metà più 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione che ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato (metodo D'Hondt).

Chi vince le elezioni viene favorito con il "premio di stabilità" per garantire alla maggioranza di governo almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale. Pertanto, se la lista o coalizione che risulta vincente non arriva a conseguire 35 seggi, le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi e non fanno parte della coalizione/lista vincitrice.

La frammentazione delle forze politiche viene disincentivata attraverso uno "sbarramento" (limite di voti minimo da raggiungere per poter accedere al Consiglio) variabile, poiché legato al numero di liste che si candidano, che può andare da una percentuale minima dello 0,40 % fino ad un massimo del 3,5%.

Ad esempio se alle elezioni si presentano 6 liste, lo sbarramento è fissato al 2,4% (6 x 0,40%). Se si presentano 7 liste, diventa del 2,8%.

La lista che consegue una percentuale di voti validi inferiore a quella dello sbarramento non ottiene quindi alcuna rappresentanza in seno al Consiglio Grande e Generale.

BALLOTTAGGIO

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del 50% +1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, si ricorre ad un secondo turno di votazione che vede in ballottaggio le due coalizioni/liste che hanno ottenuto più voti al primo turno.

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione.

Nel ballottaggio, pertanto, il voto non è di lista e non si esprimono preferenze: è utilizzata apposita scheda elettorale in cui l'elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste/coalizioni in competizione.

La Reggenza, con suo decreto, indice la consultazione di ballottaggio da tenersi la seconda domenica successiva al primo turno di votazione.

La campagna elettorale inizia con l'emissione del decreto della Reggenza e termina due giorni prima della consultazione. Alla campagna elettorale partecipano tutte le liste ammesse al primo turno, le quali possono così dare indicazioni di voto ancorché non in competizione.

ELEZIONI ANTICIPATE

La coalizione risultata vincente alle elezioni è vincolata a mantenersi unita per tutta la durata della legislatura.

Durante la legislatura, in caso di perdita per qualsiasi motivo della maggioranza in Consiglio Grande e Generale, non è più consentita la formazione di maggioranze di governo diverse da quella scaturita dalla consultazione elettorale. Qualora dovesse verificarsi una crisi di governo, sarà possibile tentare di ricostituire la maggioranza con la sola partecipazione di chi ha vinto le elezioni.

Qualora il tentativo abbia esito negativo, la Reggenza dichiara lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e indice nuove elezioni politiche.

DISCIPLINA PENALE

Fra i reati in materia elettorale, l'art. 394 del Codice Penale prevede il reato di "Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto" e punisce chiunque in occasione di votazioni di Stato usi violenza, minaccia o inganno oppure offra o prometta utilità non dovute, per indurre un elettore a: firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura; presentare una proposta di legge o un referendum; astenersi dal voto; votare o non votare per un determinato candidato o simbolo.

La pena è applicata anche al cittadino che accetta l'utilità non dovuta.

La recente riforma elettorale ha escluso la punibilità dell'elettore che ha accettato l'utilità non dovuta nel caso in cui questi renda confessione spontanea e utile. Viene così incoraggiata la denuncia del fenomeno del "voto di scambio".

NOVITA' PER LE ELEZIONI DELLE GIUNTE E LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Le elezioni dei nuovi Capitani di Castello e delle relative Giunte si terranno nel 2009, in unica data che verrà stabilita con decreto reggenziale.

Il referendum non può svolgersi nei sei mesi precedenti o successivi alle elezioni politiche e alle elezioni di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte.

E' stata introdotta la sospensione delle procedure referendarie già indette, qualora si verificasse lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale o nel caso in cui fosse necessario procedere alle elezioni anticipate di almeno cinque Capitani di Castello e delle relative Giunte. In tal caso la Reggenza disporrà la riapertura delle procedure referendarie nel rispetto del termine dei sei mesi sopra indicato.